

n. 3 • 2017

Sommario

- Editoriale
Napoli 2017 ...
di Bernardino Primiani x
- VIII Congresso nazionale
La locandina x
- Commenti
Corte dei Conti e incentivi
alle funzioni tecniche
*di Bernardino Primiani ed
Enrico Malossetti*xx
- Dalle Regioni
Note a margine della
deliberazione della
Corte dei Conti n. 7/
SEZAUT/2017/QMIG
sezione delle autonomie
di Enrico Malossetti.....xx
- Vita associativa ed eventi
a cura della Redazione.....xx

Il giornale è stato chiuso
il 31.07.2017



Direttore responsabile
Cesare Romano
Responsabile di Redazione
Gianfilippo Lo Mastro
Sede legale
Via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo di Romagna
Recapito postale
Segreteria Unitel
Via G. Garibaldi, 57
86100 Campobasso (CB)
Tel./Fax 0874/493958 info@unitel.it
Stampa:
Maggioli s.p.a. - Stabilimento
di Santarcangelo di Romagna (RN)

Publicazione registrata al Tribunale
di Rimini al n. 25/90 Registro Stampa
Periodici
Il Nuovo Giornale dell'UNITEL viene
spedito gratuitamente a tutti i Soci.
Chiunque può abbonarsi provvedendo
ad un versamento di 50 € sul
CC postale n. 76149004 intestato a
UNITEL - Via del Carpino, 8 - 47822
Santarcangelo di Romagna (RN)
con la causale: abbonamento a "il
Nuovo Giornale dell'UNITEL" anno 2017.
Per informazioni rivolgersi alla sede
del Giornale

Editoriale

di Bernardino Primiani (*)

Napoli 2017

Finalmente ci siamo! L'VIII Congresso Nazionale di Unitel avrà luogo nel capoluogo campano il 15 dicembre. In parte confermo quanto scritto nel pregresso numero 1, ovvero riguardo la possibile location, in parte invece sovverto le anticipazioni sui temi da trattare, in quanto gli ultimi creativi deliberati della Corte dei Conti – come leggerete diffusamente sul presente numero – sugli incentivi per funzioni tecniche, impongono la trattazione dell'argomento.

Spiace dovere, ancora e sempre, dopo le battaglie del 2010 e del 2014, concentrarsi sullo stesso argomento ma, come indichiamo nella sinossi della locandina congressuale, sembra che le "migliori" menti giuridiche del Belpaese siano costantemente impegnate ad elucubrare sulla demolizione del compenso per i professionisti della p.a. I successi che abbiamo ottenuto nelle passate "tornate", come ricordato sino alla noia, sono sempre stati ottenuti rappresentando alla controparte politica come il primario interesse dell'Unione riguardasse la qualità dell'impegno e della formazione dei propri tecnici, per i quali un riconoscimento non porta al dissesto del Paese ma contribuisce a, come dire, stare sul pezzo, a non trasformarsi in passacarte o impiegati di concetto. Parimenti è stato rappresentato in tut-

te le sedi alle associazioni professionali che cassare la professionalità dei colleghi della p.a. non apre loro alcun mercato, perché chi lavora in amministrazioni strutturate continua a fare tutto all'interno, coloro che sono ridotti ai minimi termini esternalizzano. Su questo tutti glissano, e gli Ordini e i Collegi professionali si ricordano di noi solo in aprile, quando si versa la tassa di iscrizione, del medesimo importo di quella dei colleghi libero-professionisti... Pertanto, oltre ad azioni collaterali, proposte di emendamenti e quant'altro l'ordinamento prevede a tutela di interessi legittimi, riuniremo a Napoli, come sempre, in maniera non settaria le migliori personalità del nostro ambito per capire, ascoltare ma anche proporre e, se del caso, prepararsi a battaglie civiche. L'evento è altresì un invito alla coesione della categoria, che dovrebbe dare segni di vitalità non solo su questo argomento, sul quale, come dire, si vince facile, ma rispetto a tutte le criticità che caratterizzano la nostra professione. I più attenti noteranno, peraltro, che siamo oggetto di attacchi non solo mediatici, agevolati da poche ma rumorose mele marce, ma da ripetute improvide dichiarazioni di "servitori dello Stato" che, con un certo protagonismo, cercano comodi consensi sulla stampa sparando a palle incatenate nel mucchio. E ogni riferimento a procuratori della Repubblica di medio e alto profilo sono voluti. Vi aspettiamo nella Campania felix!

(*)Architetto, Presidente Nazionale Unitel

VIII Congresso Nazionale dell'Unitel

RIFLESSIONI SU UNA PROFESSIONE NEGATA

*Tecnici pubblici tra responsabilità,
caos normativo e incentivazione contrastata*

*“A VOLTE IL VINCITORE È SEMPLICEMENTE UN
SOGNATORE CHE NON HA MAI MOLLATO”*

(Richard BACH)

NAPOLI, 15 dicembre 2017
– Hotel RAMADA, ore 9.00
a.m.
via Galileo Ferraris, 40

Cosa accade quando in un Paese evoluto ci si ostina pervernicamente a chiudere gli occhi sulla complessità della realtà rifugiandosi in maniera onnipotente in formule e regole incongrue? Il nostro ruolo di professionisti della P.A. rappresenta una specificità nel mondo della Pubblica Amministrazione che viene manifestamente disconosciuta. Costretti sulla propria pelle – e con mezzi autonomi – all'aggiornamento continuo rispet-

to a una ipertrofica produzione legislativa, carenti di mezzi e risorse umane, siamo ipocritamente sottoposti al supplizio dell'onniscienza e infallibilità. Prospettive? Rispondere contabilmente, civilmente e in ambito penale rispetto a ogni singola fattispecie dell'ordinamento repubblicano senza, sostanzialmente alcun tipo di garanzia o premialità. Come abbiamo varie volte ricordato nel corso dell'ultimo decennio, sembra che l'unico problema del Belpaese sia l'incentivo ai tecnici della P.A., atteso che con cadenza costante il legislatore erode prima parti, poi, come oggi, di fatto il tutto ai

fondi dedicati, con gravi ripercussioni sui costi per la progettazione esternalizzata e sulla qualificazione dei Colleghi. Come sempre Unitel ne parlerà nel più importante incontro annuale, con tutti i protagonisti del settore, senza distinzione di schieramento, al fine di portare un fattivo contributo al delicato dibattito in corso in tutte le aree tecniche della Penisola. L'obiettivo atteso è anche di rivendicare, questo sì, il rispetto per un ruolo negletto e per una professione tenuta in ostaggio dal ricatto stipendiale, verso la quale tutti sembrano abilitati a dissertare, rigorosamente senza competenza!

CORTE DEI CONTI E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

degli architetti Bernardino Primiani ed Enrico Malossetti –
Unitel

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 24 del 10/10/17, ha dichiarato “*inammissibile la questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n.58/2017/QMIG.*” così ribadendo “*il principio di diritto già enunciato con la deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG*” in base al quale “*Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)*”.

L’Assunto si fonda, secondo la Corte, sul “*fatto che tali emolumenti siano erogabili, con carattere di generalità, anche per gli appalti di servizi e forniture comporta che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale).*” Poiché è “*... evidente l’intento del legislatore di ampliare il novero dei beneficiari degli incentivi in esame, individuati nei profili, tecnici e non, del personale pubblico coinvolto nelle diverse fasi del procedimento di*

spesa, dalla programmazione (che nel nuovo codice dei contratti pubblici, all’art. 21, è resa obbligatoria anche per l’acquisto di beni e servizi) all’esecuzione del contratto. Al contempo, la citata disposizione richiama gli istituti della contrattazione decentrata, il che può essere inteso come una sottolineatura dell’applicazione dei limiti di spesa alle risorse decentrate” (Deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG)

Quindi, secondo la Corte, la generalità delle tipologie contrattuali (lavori, servizi e forniture) interessate dal sistema incentivante e la pluralità dei soggetti (tecnici e non) beneficiari degli emolumenti “*comporta che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale)*”.

“*E non si tratta di una definizione puramente formale, ma sostanziale, con conseguenze di grande rilievo: le spese per investimento, infatti, possono essere finanziate anche con ricorso all’indebitamento, mentre per le spese correnti a ciò osta un divieto sancito addirittura a livello costituzionale* (art. 119, ult. co., Cost.). “*Deli-*

berazione n.16/SEZAUT/2009/QMIG

Una classificazione degli incentivi come appartenenti alla spesa corrente determina inoltre l’ “*applicazione delle norme vincolistiche in tema di contenimento della spesa del personale, nell’alveo delle quali si collocano anche le norme limitative delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, posto che per detti nuovi incentivi non ricorrono (...)i presupposti legittimanti la loro esclusione dal computo di detta voce di spesa*”. (deliberazione n. 24 del 10/10/17)

A questo punto della vicenda occorre fare alcune precisazioni in merito al “rinnovato” scenario normativo riguardante gli incentivi per le funzioni tecniche.

La prima precisazione è che il “rinnovato” sistema incentivante è destinato a remunerare solo ed esclusivamente le “funzioni tecniche” svolte dai dipendenti Pubblici così come espressamente enunciato nel dettato normativo.

Legge Delega art.1 lettera rr “*...è destinata una somma non superiore al 2 per cento dell’importo posto a base di gara per le attività tecniche*

Commenti

svolte dai dipendenti pubblici.. omissis”

d.lgs. 50/2016 Art. 113 comma 2 (**Incentivi per funzioni tecniche**) *“A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti ...omissis”*

“3. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori.”

Viene così rinnovata l’originaria funzione del sistema incentivante che mirava a valorizzare solo le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti *“In sostanza, quindi, la legge si è mossa nel senso di un riappropriamento delle funzioni tecniche da parte dell’Amministrazione”* circolare Ministero dei lavori pubblici 7 ottobre 1996, n. 4488/UL.

Si tratta quindi di una puntualizzazione importante in base alla quale l’incentivo è destinato esclusivamente alle mansioni tecniche svolte da parte sia

dei soggetti indicati al comma 2 dell’art.113 che tra i loro collaboratori..

La seconda precisazione è che il sistema incentivante non poteva essere esteso a tutte le tipologie contrattuali in quanto il tenore letterale della norma, contenuta nell’art.1 lettera rr della legge delega n.11/16, si riferiva solo ed esclusivamente agli appalti di lavori e non a quelli di fornitura e servizi.

*“...al fine di incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento **della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte**, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d’opera, è destinata una somma non superiore al 2 per cento dell’importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo l’applicazione degli incentivi alla progettazione;”*

Infatti i riferimenti alla **“realizzazione e l’esecuzione a regola d’arte”** delle prestazioni appaltate nonché il riferimento ai soli soggetti incaricati della **“direzione dei lavori”** (e non anche dei direttori di esecuzione del contratto) fanno propendere per un sistema riferito solo ai lavori e non già anche alle forniture e servizi come invece disciplinato nel codice dei contratti.

Peraltro si tratta di una mera *“revisione”* del sistema incentivante previgente in cui le **“le risorse, che attualmente confluiscano nel Fondo per la progettazione e l’innovazione, dovrebbero essere destinate esclusivamente alle attività precedentemente indicate”** e, pertanto, la nuova disciplina non prevederebbe alcuna forma di incentivo per la progettazione come peraltro sembra confermare il ricorso al termine *“esclusione”* contenuto nella nuova formulazione della lettera qq).” Dossier centro studi della Camera

Quindi si non tratta di una disposizione che amplifica la portata dell’incentivazione, a categorie prima escluse, ma di una norma che si limita a rettificare il vecchio sistema.

Interpretazione può essere confermata anche ragione dalla clausola di invarianza finanziaria riportata al comma 13 dell’art. 1 della legge delega **“3. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente al-**

Commenti

la data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.”

Principio riportato anche nell'art.215 del Codice dei Contratti **Art. 219. (Clausola di invarianza finanziaria)** “1. Dall'attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Clausola di invarianza finanziaria che, ricordiamo, trova il proprio fondamento nell'art.81 c.3 della Costituzione Italiana che espressamente recita “Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.”. In base a tale limite il legislatore non poteva estendere l'incentivo, a categorie prima non ricomprese nel sistema, senza indicare le risorse

se necessarie per coprire le nuove o maggiori spese.

Quindi ci troviamo di fronte ad un sistema incentivante paradossale che comporterebbe, secondo le interpretazioni dalla Corte dei Conti, una negazione dello stesso poiché “Remunerare questa fattispecie di compensi accessori, inserendoli all'interno del tetto al salario accessorio previsto dall'articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, **allo stato attuale, porterebbe inevitabilmente all'esaurimento dei rispettivi fondi – e quindi di perdita delle risorse necessarie per il pagamento di questi stessi incentivi-, all'azzeramento dei compensi accessori per il**

personale degli enti, peraltro contraddicendo quanto previsto nel d.lgs. n. 165/2001, vincolando preventivamente la ripartizione delle risorse ad una parte già predeterminata di personale indipendentemente dall'impegno e dalla qualità delle performance.” (proposta emendativa di CGL CISL UIL). In buona sostanza il legislatore del Codice dei Contratti ampliando le categorie beneficiarie dell'incentivo è andato ben oltre il proprio mandato (legge11/2016) così producendo un aumento di costi senza peraltro definire le necessarie coperture finanziarie.

Un errore che ora produce un inevitabile conflitto normativo ed interpretativo con inevitabili ripercussioni sul corretto funzionamento dell'apparato Amministrativo.

Dalle Regioni

NOTE A MARGINE DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N. 7/SEZAUT/2017/QMIG SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Dell'Arch. Enrico Malossetti –
Area Tecnica Comune di Ascoli Piceno

Di seguito vengono riportate una serie di eccezioni alla Deliberazione della Corte dei Conti n.7 del 2017 che nello specifico esamina la questione riguardante “l'esclusione o meno dal tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti pubblici – già previsto dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010 e reiterato dall'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 – dei compensi destinati a remunerare le funzioni tecniche svolte ai sensi dell'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016.”.

Enunciando, dopo una disamina non condivisibile, il seguente principio di diritto:

“Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori”.

Nello specifico si evidenziano le seguenti eccezioni alle determinazioni assunte dalla Corte dei Conti (CdC):

CdC: 2. Come ben evidenziato nella delibera di remissione della Sezione territoriale, il compenso incentivante pre-

visto dall'art. 113, comma 2, del nuovo codice degli appalti non è sovrapponibile all'incentivo per la progettazione di cui all'art. 93, comma 7-ter, d.lgs. n. 163/2006, oggi abrogato.

Non Condivisibile : L'incentivo destinato ad attività tecniche è sovrapponibile al vecchio art. 93 comma 7-ter, d.lgs. n. 163/2006 ad eccezione degli emolumenti riferiti alle sole attività di progettazione e questo solo dopo le modifiche apportate con le rettifiche pubblicate il 15 luglio del 2016. Di contro il nuovo sistema incentivante amplia la sua anche ad altre tipologie di prestazioni quali le forniture ed i servizi prima non considerate.

CdC : È anzi precisato nella legge delega (art. 1, comma 1, lett. rr), l. n. 11/2016), che tale compenso va a remunerare specifiche e determinate attività di natura tecnica svolte dai dipendenti pubblici, tra cui quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto “escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione”.

Non Condivisibile : La legge delega si limitava ad escludere i soli incentivi per la progettazione mantenendo inalterati i compensi spettanti per lo svolgimento delle altre funzioni tecniche, attività che in parte erano ricomprese anche nel precedente Codice. Infatti il termine “incentivo per la progettazione” non identifica una sola prestazione (ovvero la progettazione esecutiva) ma una serie di attività che nel tempo, in forza di modifiche normative, si sono aggiunte all'iniziale previsione introdotta con la legge 109/1994.

L. 109/1994 art. 18 (Incentivi per la progettazione).

In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore all'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il persona-

Dalle Regioni

le dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, **qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro.**

Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 8, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici.

Ciò fino ad arrivare al d.lgs. 163/2006 art. 93: 7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connesse, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento [e dei piani generali di sicurezza] quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora d.lgs. n. 81 del 2008), gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la pro-

gettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. (comma introdotto dall'art. 13-bis della legge n. 114 del 2014)

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i

criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. (comma introdotto dall'art. 13-bis della legge n. 114 del 2014)

7-quater. Il restante 20 per

Dalle Regioni

cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammmodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

La stessa Legge Delega conferma tutte le incentivazioni ad esclusione solo di quelle riferite alla progettazione (art. 1, comma 1, lett. rr), l. n. 11/2016) al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, è destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara **per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione;**

CdC: Di conseguenza, sono destinate risorse al fondo di cui all'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 (nella misura del 2% degli importi a base di gara) "esclusivamente per le

attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti". Diversamente dispone l'art. 113, comma 1, per "gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento" i quali "fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti". È, quindi, fondato il dubbio interpretativo e la remissione della questione alla Sezione delle autonomie, **trattandosi di fattispecie non assimilabili.**

Va, poi, considerato che il compenso incentivante di cui all'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, riguarda non soltanto lavori, ma anche servizi e forniture, come anche ritenuto dalla Sezione remittente nel parere reso sul primo quesito proposto dal Comune di Medicina, il che aggiunge ul-

teriori elementi di differenziazione rispetto all'istituto di cui all'art. 93, comma 7-ter, d.lgs. n. 163/2006.

Non Condivisibile : nella citazioni poste a supporto delle determinazioni assunte dalla Corte viene omesso un riferimento che di fatto determina la coincidenza dei fondi definiti nei commi 1 e 2 dell'art.113 del Codice dei Contratti. **In fatti il fondo incentivante di cui al comma 2 viene costituito "A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1" che "fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti."**

Ovvero le spese di cui al comma 1 e comma 2 sono da iscriversi al medesimo titolo II del bilancio poiché riconducibili alla stessa tipologia di spesa, così come avvenuto fino ad oggi anche con il precedente Codice che, come è noto, incentivava, con le stesse modalità, quelle stesse attività tecniche che ora la Corte vuole negare. A tal fine si analizzi la corrispondenza con i commi 7 e 7/bis del precedente Codice (d.lgs. 163/2006).

Per quanto riguarda l'estensione dell'incentivazione anche ad altre tipologie prestazionali, quali le forniture ed i servizi, occorre sottolineare come tale innovazione derivi dalla stessa legge delega

Legge delega 11/2016 art.1 lettera rr) "al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizza-

Dalle Regioni

zione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, è destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione;

Infatti per **“esecuzione dei contratti pubblici”** devono intendersi, a norma di codice, tutti i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture.

Art.3 (Definizioni) del Codice dei Contratti

dd) «contratti» o **«contratti pubblici»**, i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;

Peraltro viene rafforzata l'organizzazione e gestione dei contratti riguardanti i servizi e le forniture attraverso la redazione dei progetti e la “direzione” delle prestazioni in maniera del tutto simile a quanto accadeva per la categoria dei lavori.

Legge delega l. 11/16 art.1 lettera II

“rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestio-

ne e di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e **del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, omissis“** **D.lgs. 50/2016 Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)**

“14. **La progettazione di servizi e forniture** è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.”

CdC : Tale interpretazione è avvalorata dalla giurisprudenza della Corte in sede consultiva (cfr. Sezione di controllo Lombardia, deliberazione n. 333/2016/PAR) che, da un lato ammette che gli incentivi siano da riconoscere anche per gli appalti di servizi e forniture e, dall'altro, che tra i beneficiari degli stessi non possano comprendersi coloro che svolgono attività relative alla progettazione e al coordinamento della sicurezza. In tal senso è anche l'avviso di questa Sezione che, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2016/QMIG, am-

mette che “la nuova normativa, sostitutiva della precedente, abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7-ter ed introduce, all'art. 113, nuove forme di «incentivazione per funzioni tecniche»”.

Non Condivisibile : In realtà con deliberazione n. 18/SEZAUT/2016/QMIG viene esaminato l'articolo 93 del dlgs. 163/06 . Mentre la deliberazione n. 333/2016/PAR si esprime in maniera opposta alla sentenza in esame, ammettendo la sostanziale coincidenza fra gli stanziamenti del comma 1 e quelli del comma 2; stanziamenti da iscriversi, quindi, all'interno del titolo II della spesa, ovvero fra le spese per investimenti e non ricomprese nelle spese correnti di cui al titolo 1.

“L'art 113 al secondo comma, infatti, sancisce che gli stanziamenti di cui al primo comma debbano finanziare, fra l'altro, un fondo non superiore al 2 per cento del importo del lavoro a base d'asta, per l'attività relativa alla programmazione della spesa per investimenti, alla verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del

Dalle Regioni

progetto, dei tempi e dei costi stabiliti.”

CdC: 3. In relazione alla rilevata difformità della fattispecie introdotta dall'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, rispetto all'abrogato istituto degli incentivi alla progettazione, occorre verificare la sussistenza, nei nuovi "Incentivi per funzioni tecniche" dei requisiti fissati dalla Sezione riunite, ai fini della loro inclusione o meno nei tetti di spesa di cui all'art. 1, comma 236, l. n. 208/2015. Per quanto già esposto va affermato che nei nuovi incentivi non ricorrono gli elementi che consentono di qualificare la relativa spesa come finalizzata ad investimenti. Il fatto che taluni emolumenti siano erogabili, con carattere di generalità, anche per gli appalti di servizi e forniture comporta che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale).

Non Condivisibile: innanzitutto è utile riportare come a livello legislativo, comma 18 dell'art. 3 della legge 350/03, le spese ritenute di investimento siano identificabili come:

comma 18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, **costituiscono investimenti:**

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recu-

pero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

Quindi non vi è alcun carattere di generalità, come invece sostenuto dalla CdC, per quei servizi e quelle forniture che, in ragione della loro tipologia, sono invece ascrivibili al titolo II quali spese per investimento così come dalla declaratoria sopra riportata. Peraltro come riportato nella deliberazione n. 333/2016/PAR: *“Non bisogna infine dimenticare che il nuovo codice degli appalti prevede anche per l'acquisto di beni e servizi l'obbligo della programmazione (disposizione già introdotta dalla finanziaria 2016- legge 208/2015 art 1, comma 505- per gli acquisti superiori ad 1.000.000 di euro ed ora superata dall'art.21 del decreto legislativo) L'art.21 del decreto legislativo 50/2016 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed i programmi triennali dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio. In breve, il compenso incentivante, è previsto per i servizi e le forniture in maniera autonoma, ossia a prescindere da ogni collegamento con l'esecuzione di lavori, ovviamente nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 113 del decreto.”*

Il fatto che non vi sia alcun dubbio sulla esatta natura delle risorse da destinarsi all'incentivazione è ribadito anche dalla deliberazione n.16/SEZAUT/2009/QMIG:

1. Le richiamate disposizio-

Dalle Regioni

ni di cui ai commi 557 e 561 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007, che si applicano rispettivamente agli enti locali soggetti al rispetto delle norme sul patto di stabilità interno e agli enti di minore entità non assoggettati alla medesima disciplina, mirano ad una riduzione della spesa per il personale nell'ambito della riduzione della spesa complessiva e del miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Nel quadro complessivo delle disposizioni in materia, e della ratio ad esse sottesa, non sembra corretto definire la categoria contabile della "Spesa per il personale" ai fini che qui interessano, in termini puramente formali e nominalistici, riconducendo, cioè, ad essa qualsivoglia somma pagata al dipendente. Piuttosto occorre fare riferimento sia alla natura della specifica voce di spesa, sia all'impatto che può avere sulla gestione finanziaria dell'ente, nella richiamata prospettiva. Il menzionato comma 557 stabilisce, tra l'altro, che gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno "assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative".

I corrispettivi di cui si tratta in questa sede non sono riconducibili alla "dinamica retributiva" (e, tanto meno, occupazionale), mentre la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative ben è compatibile con forme di in-

centivazione del personale.

2. In particolare, per quanto riguarda i cc.dd. "incentivi per la progettazione interna", non v'è dubbio che si tratti di spese di investimento, attinenti alla gestione in conto capitale, iscritte nel titolo II della spesa, e finanziate nell'ambito dei fondi stanziati per la realizzazione di un'opera pubblica, e non di spese di funzionamento, rispetto alle quali la spesa per il personale occupa un rilevante peso, che sono comprese nell'alveo della gestione corrente, ed iscritte, in quanto tali, nel titolo I della spesa. E non si tratta di una definizione puramente formale, ma sostanziale, con conseguenze di grande rilievo: le spese per investimento, infatti, possono essere finanziate anche con ricorso all'indebitamento, mentre per le spese correnti a ciò osta un divieto sancito addirittura a livello costituzionale (art. 119, ult. co., Cost.).

Si consideri, inoltre, che il mancato ricorso a questo tipo di incentivazione della produttività, al fine di far apparire una riduzione delle spese di personale, potrebbe comportare il dover ricorrere all'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, che dovrebbe sicuramente sopportare un onere maggiore, con aggravio effettivo della spesa complessiva.

CdC: *Al contempo, la citata disposizione richiama gli istituti della contrattazione decentrata, il che può essere inteso come una sottolineatura dell'applicazione dei limi-*

ti di spesa alle risorse decentrate. Per converso, giova ribadire che, nella riscrittura della materia ad opera del nuovo codice degli appalti, risultano assolutamente salvaguardati i beneficiari dei pregressi incentivi alla progettazione i quali sono oggi remunerati con un meccanismo diverso dalla ripartizione del fondo. Infatti, per le spese di progettazione, di direzione dei lavori o dell'esecuzione, di vigilanza, per i collaudi tecnici e amministrativi, le verifiche di conformità, i collaudi statici, gli studi e le ricerche connessi, la progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ove previsti dalla legge, si provvede con gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, a norma dell'art. 113, comma 1, d.lgs. n. 50/2016. In tal senso, deve essere apprezzato l'intento chiarificatore del legislatore delegato.

Non Condivisibile: Il richiamo agli "istituti della contrattazione decentrata" è un disposizione esistente fin dall'istituzione del sistema incentivante, emanato con la legge 109/94. Infatti si rammenta come la ripartizione dell'incentivazione avviane "sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti" la cui correttezza ed equità viene vagliata in sede di contrattazione decentrata. È singolare come una norma inserita dal legislatore a tutela dei lavoratori venga poi utilizzata contro gli stessi dipendenti pubblici.

Dalle Regioni

È altrettanto singolare la tempestività di un giudizio che viene espresso dopo ben 23 anni dall'emanazione della disposizione.

L. 109/1994 art. 18. (Incentivi per la progettazione).

1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore all'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro.

CdC: La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione di regionale di controllo per l'Emilia-Romagna con la deliberazione n. 118/2016/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:

“Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono

da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”.

Non Condivisibile: in base all'art.113 comma 3 del Codice dei Contratti “Gli incentivi complessivamente corrisposti

nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, **non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.”.** Ovvero la norma definisce come limite massimo percepibile il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo di cui solo una parte è formata salario accessorio. Per tali ragioni l'incentivazione non può identificarsi come quel salario accessorio definito dalla Corte

Peraltro la Corte dei Conti ritiene che gli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'articolo 113, comma 2, confluiscono nel fondo utilizzabile a favore dei trattamenti accessori così come definiti all'articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che testualmente recita:

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 comma 236. “ Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate **annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può supe-**

rare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”

Ovvero l'incentivo per le funzioni tecniche potrebbe, per altra via, essere utilizzato anche per incrementare il tetto massimo dei trattamenti accessori destinati al personale con qualifica dirigenziale, mentre il Codice vieta tale tipo remunerazione. Art. 113 ultimo periodo del comma 3 **“Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.”**

Peraltro, in considerazione del limite massimo stabilito per legge, all'ammontare complessivo della spesa corrente destinata al trattamento accessorio, potrebbe verificarsi il caso che all'aumentare delle somme incentivanti per le funzioni tecniche corrispondano conseguenti diminuzioni delle somme spettanti ad altri dipendenti.

In buona sostanza la Corte dei Conti, con tale sentenza, instaura un sistema connotato da indeterminatezza nell'attribuzione e definizione delle somme spettanti per le incentivazioni ed in generale per il trattamento accessorio. Trattamento che per le ragioni sopra esposte è ascrivibile al titolo II della spesa, come spesa per investimenti, se riferito a quelle categorie enunciate nel comma 18 dell'art. 3 della legge 350/2003.

APPUNTAMENTI, CONVEGNI E NOVITÀ

Si riportano, nei limiti dello spazio disponibile, i più interessanti eventi organizzati o patrocinati da Unitel. Come sempre ricordiamo che, con la quotidiana consultazione del nostro sito, le novità riguardanti l'Unione possono essere immediatamente conosciute da tutti i Soci e i cultori della materia

Luglio

L'11 luglio a Carignano (To) con Asmel...

Prosegue il Tour delle nostre due associazioni per illustrare le novità del correttivo al Codice dei Contratti; questa volta siamo stati nella cittadina piemontese, ospiti della Amministrazione, con presenti la nostra Marina Parrinello, del Direttivo Nazionale, il Dr. Pinto per Asmel (www.asmel.eu) e il caro e competente amico Battista Bosetti. Come di consueto, in una sala consiliare piena di colleghi interessati, si sono affrontate le novità sugli affidamenti sottosuola, l'offerta economicamente più vantaggiosa, il ruolo del Rup, le Commissioni giudicatrici e il lavoro sulla piattaforma ASMECOMM.

... e il 12 a Roma le nuove tecnologie di infrastrutture interraste

L'importante tema delle prassi di riferimento è stato oggetto di un interessante incontro organizzato dall'UNI con il supporto di Unindustria e la Associazione Italiana per la Trenchless Technology. Le tecnologie trenchless, o "no-dig", costituiscono una serie di sistemi e tecniche che permettono la posa, il risanamento e la sostituzione delle reti dei sottoservizi con un limitato o nullo ricorso agli scavi a cielo aperto. Tali soluzioni hanno un elevato contenuto tecnologico e richiedono, pertanto, un alto livello di professionalità da parte di chi le adotta. La nuova prassi di riferimento UNI/PdR 26:2017 inerente le tecnologie di realizzazione delle infrastrutture interrate a basso impatto ambientale fornisce linee guida per sistemi per la localizzazione e mappatura delle infrastrutture nel sottosuolo, posa di tubazioni a spinta mediante perforazioni orizzontali, sistemi di perforazione guidata: Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC). Il Presidente Unitel Primiani ha parlato nel suo intervento de "L'importanza degli standard tecnici nella progettazione dei lavori"

Settembre

Prima tappa autunnale Unitel-Asmel in Abruzzo

Infatti il 22 del mese, con i contenuti già ricordati sopra per l'evento di Carignano, ai relatori si è aggiunto l'avvocato Rizzo e, per competenza territoriale, l'arch. Claudio Esposito di Unitel al posto della collega Parrinello. Teatro Comunale affollato a Città Sant'Angelo (Pe), con i colleghi della Regione adriatica come sempre compatti e interessati alle novità e alla auto formazione. Interessante *question time* alla fine della mattinata di lavoro. L'evento ha garantito crediti formativi.

Percorso formativo della Scais in Sicilia

A Catania, il 27, nel prestigioso Palazzo Platamone, si è svolto il primo appuntamento del percorso formativo proposto dalla SCAIS in Sicilia nell'anno 2017 con il seminario "SPORT 3.0: il futuro degli impianti sportivi in Sicilia". L'evento è stato organizzato congiuntamente dalla SCAIS Società di Consulenza e Assistenza per l'Impiantistica Sportiva e la ANAOAI Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia, in collaborazione con il Comune di Catania, il CONI Sicilia, con l'Istituto per il Credito Sportivo, con l'Ordine degli Architetti e con il Collegio

Vita associativa ed eventi

dei Geometri di Catania. Il Seminario ha visto inoltre la partecipazione di UNITEL Unione Nazionale Italiana Tecnici degli Enti Locali ed altre rappresentanze locali. Ha partecipato al Seminario come supporto tecnico la Società Mondo. Il Convegno, si è svolto alla presenza un nutrito e interessato pubblico composto da, architetti, geometri, ingegneri, amministratori locali e tecnici del settore, ed ha ricevuto il saluto inaugurale dal Presidente degli Architetti di Catania arch. Amaro e del Consigliere del Collegio Geometri Spoto, oltre che del Delegato Provinciale CONI dott. Falzone. A illustrare le attività ed i programmi della SCAIS, in particolare quelli riguardanti la formazione professionale nell'ambito dell'impiantistica sportiva, si è prestato il Presidente ing. Dario Bugli. Interessante e ricco di spunti di riflessione è stato l'intervento dell'on. Barbagallo Assessore Sport della Regione Sicilia, che ha fornito un quadro esauriente della situazione degli impianti sportivi in Sicilia. Nutrito e di livello il gruppo dei relatori che si sono succeduti: l'arch. Vollaro Vice Presidente SCAIS che ha affrontato le opportunità economiche connesse alla progettazione, l'avv. Santilli Presidente di Bikeconomy Forum che ha analizzato i rapporti tra la bici e l'economia, l'ing. Scionti Consigliere Nazionale SCAIS che ha illustrato lo skateboard quale disciplina emergente negli impianti all'aperto e l'ing. Vanoli, Vi-

Asmel & Unitel a Città Sant'Angelo



ce Presidente dell'ANAOI sui temi propri della ristrutturazione e messa a norma degli impianti sportivi. A seguire gli interventi del dott. Gola della Mondo sul tema delle pavimentazioni sportive dell'ing. Sapienza Tecnico Regionale CONI Sicilia sull'impiantisti-

ca sportiva in Sicilia, del dott. D'Antoni rappresentante del Credito Sportivo sulle attività dell'Istituto per l'accessibilità al credito e dell'arch. Orlandi di SCAIS sulle linee guida per una progettazione inclusiva nei riguardi dell'attività sportiva per i diversamente abili.

Vita associativa ed eventi



Rispetto alla normativa previgente, il nuovo Codice dei Contratti, non vi è più la preferenza in favore dei tecnici dipendenti dell'Amministrazione. Fatto che inevitabilmente porterà ad un aumento dei costi così come sostenuto nel parere espresso Consiglio di Stato in data 21 marzo 2016. Al fine di mitigare l'esternalizzazione delle funzioni tecniche si chiede che venga ripristinato l'ordine di priorità per quelle funzioni tecniche soggette ad incentivazione.

Ciò in ragione di quei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa insiti nel nostro ordinamento e nel Codice dei Contratti.

Per tali ragioni si chiede di inserire, all'interno delle linee guida, la seguente disposizione: "Le funzioni tecniche soggette ad incentivazione di cui all'art.113 comma 2 del Codice, possono essere affidate all'esterno solo nei casi di dimostrata indisponibilità di personale tecnico o in mancanza di specifiche competenze, commisurate alla complessità o rilevanza della prestazione. Condizioni che devono essere accertate e certificate dal responsabile del procedimento." Ciò in maniera analoga a quanto avveniva con la previgente normativa d.lgs 163/2003.

Osservazione alle Linee guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"

Arch. Bernardino Primiani

ULTIMA ORA

È stata inviata da parte dell'UNITE una segnalazione riguardo l'Aggiornamento delle Linee guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"

Il sottoscritto Arch. Bernardino Primiani, in qualità di Presidente Nazionale dell'UNITE (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali), avanza le seguenti modifiche all'aggiornamento delle Linee Guida n. 1 di prossima approvazione.

